



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza
Piazza Lombardia 20816 – Ceriano Laghetto
www.ceriano-laghetto.org

Codice Fiscale 01617320153 Partita IVA 00719540965

CODICE ENTE 10957

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 31/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, TERMINI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021.

Il giorno trentuno del mese di marzo dell'anno duemilaventuno alle ore 18:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, presso la Sala Polivalente del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
CRIPPA ROBERTO LEONE	Si	==
CATTANEO DANTE	Si	==
CAMPI ROMANA STEFANIA	Si	==
RADAELLI GIUSEPPE	Si	==
VERGANI EZIO	Si	==
BRENNA CLAUDIO	Si	==
MAITAN FILIPPO GIORGIO	Si	==
IMPERATO ANTONELLA	Si	==
MODESTO CRISTINA	Si	==
STEFAN ALESSANDRO ANTONIO	Si	==
SULIS FRANCESCA	Si	==
OCCA MASSIMILIANO ARMANDO	Si	==
MELLA DAVIDE MARIO	Si	==
TOTALI	13	0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Enzo Marino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' assente l'Assessore: Magnani Antonio.



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, TERMINI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021

Il Sindaco/Presidente, Crippa Roberto Leone, illustra l'argomento in oggetto segnalando che la tassazione, con l'accorpamento dell'IMU e della TASI, è in linea con quella dell'anno precedente. Segnala che sono confermate le scadenze del 16 giugno 2021 per l'acconto e del 16 dicembre 2021 per il pagamento del saldo dell'IMU. Prosegue dando lettura delle varie categorie e delle relative aliquote. Precisa che la legge di bilancio 2021 ha previsto una riduzione dell'IMU nella misura del 50 % per i titolari di pensioni maturate all'estero per l'unità immobiliare non locata o concessa in comodato che siano possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

Il Consigliere Comunale Mella Davide Mario (gruppo di minoranza "Orizzonte comune") chiede chiarimenti in merito al pagamento dell'IMU sui terreni agricoli e se vi sono servizi che il Comune svolge a favore dei terreni agricoli.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Cristiano Banfi, precisa che l'imposta, per i terreni agricoli, discende dalla proprietà del bene.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO degli interventi sopra riportati;

PREMESSO CHE

con la Legge di stabilità 2020, legge n.160/2019 sono state approvate rilevanti modifiche ai tributi locali ed, in particolare, il comma 738 dell'art.1 ha sancito, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), fatta eccezione per le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ridefinita, sulla base delle disposizioni dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo, l'imposta municipale propria (IMU);

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

- **per fabbricato**, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In caso di completamento parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, esse sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate, sulla base della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare iscritta in categoria ordinaria o speciale. La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicato alla superficie complessiva del lotto. Il criterio di cui al periodo precedente si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001. Viene individuata come oggetto di imposizione la superficie d'area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica della unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva



dell'intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto. I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come:

- a. fabbricati in corso di costruzione;
- b. fabbricati in corso di definizione;
- c. unità collabenti.

Sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, ed alla loro iscrizione catastale quali unità immobiliari iscritte in categoria ordinaria o speciale, come terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio dell'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici ai sensi del precedente periodo.

• **per abitazione principale**, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, anche in comuni diversi, l'agevolazione o l'esenzione prevista per l'abitazione principale si applica ad una sola delle abitazioni a scelta dei contribuenti, da effettuarsi mediante apposita dichiarazione. In caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette ad imposta. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sono, altresì, considerate abitazioni principali:

- i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ii. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- iii. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- iv. la casa coniugale assegnata al coniuge, che vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei limiti della quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado;
- v. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal lavoratore dipendente che, in forza di obbligo di legge o contrattuale, è tenuto a trasferirsi per motivi di lavoro, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti precedenti, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.



- **per pertinenze dell'abitazione principale**, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- **per area fabbricabile**, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, che per il Comune di Cerlano Laghetto si fa riferimento alla delibera del Consiglio Comunale di approvazione del PGT e successive modifiche vigenti, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, nei limiti della loro quota di possesso, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

- **per terreno agricolo**, il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato, non utilizzabile a scopo edificatorio.

Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di beni demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. In caso di locazione finanziaria, l'imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

VISTO CHE

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

RILEVATO CHE



La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili come segue:

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma 8, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
8. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli di cui al primo periodo, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, nelle more delle procedure di accatastamento, il valore è determinato provvisoriamente con riferimento alla rendita dei fabbricati similari.

PRECISATO CHE

- a) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, adeguato alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- b) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nel comma 4, lettera c), senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione



- o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
- c) L'area su cui insistono fabbricati iscritti in catasto senza attribuzione di rendita e per la quale sono ammessi, in base agli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi edilizi di cui al periodo precedente si considera fabbricabile;
- d) Nel caso di adozione di strumenti urbanistici che nel corso dell'anno determinano una diversa qualificazione dell'area fabbricabile, a decorrere dalla data di adozione, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio per aree fabbricabili aventi la medesima destinazione;
- e) Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135;

DATO ATTO CHE

- Le aliquote per il Comune di Ceriano Laghetto sono così definite:

CATEGORIE	ALIQUOTE	LEGGE
Abitazione principale escluse cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	ESENTI	Comma 748
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,5% (con detrazione di 200,00 euro)	Comma 748 e 749
Immobili cat D	1,06%	Comma 753
Aree fabbricabili	1,06%	Comma 754
Terreni posseduti da coltivatori diretti	esenti	
Terreni agricoli posseduti da non coltivatori diretti	1,06%	Comma 752
Fabbricati rurali strumentali	0,1%	(art. 9 co. 3-bis del DL 557/93) – Comma 750
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,2%	Comma 751
Immobili locati a canone concordato	1,06%	Comma 750
Altri Immobili	1,06%	Comma 754

SPECIFICATO INOLTRE CHE

- i. **Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 741 della legge 160/2019;**
- ii. **sono inoltre esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:**
- a) **gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;**
- b) **i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;**
- c) **i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;**



d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con vertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

iii. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento. 761.

RICHIAMATO il comma 747 della legge 160/2019 si definisce che per il calcolo della Nuova IMU

la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

d) altri casi disciplinati nel regolamento comunale allegato;

RICHIAMATO l'art 761 della legge 160/2019 l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento ^{resta}



interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

DATO ATTO CHE la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha previsto

- ai commi 48 e 49 dell'art.1 una riduzione Imu per i titolari di pensioni maturate all'estero. Specificatamente dal 1 gennaio 2021, l'Imu dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell'Imu dovuta;
- Viene prorogata l'esenzione Imu per i Comuni di Lombardia e Veneto individuati dall'art.1 c.1 del D.L. 74/2020 e dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012 e per i Comuni dell'Emilia Romagna di cui all'art.8 c.3 D.L. 74/2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
- al comma 599 viene prevista l'esenzione Imu in riferimento alla prima rata per gli immobili posseduti a titolo di proprietà e nei quali si svolgono attività connesse al turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. L'esenzione riguarda:
 - i. stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali, rientranti nella categoria catastale D;
 - ii. alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, rientranti nella categoria catastale D/2 e purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
 - iii. immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - iv. discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ad approvare le relative aliquote e delle detrazioni sopra indicate per l'applicazione della nuova Imu, in osservanza all'approvazione del bilancio di previsione entro il 30 aprile 2021 (proroga approvata dal Consiglio dei Ministri, riunitosi il 19 marzo 2021, con il "Decreto Sostegni");

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Comunali: Stefan Alessandro Antonio, Sulis Francesca, Occa Massimiliano Armando e Mella Davide Mario del gruppo di minoranza "Orizzonte comune"), n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA



1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare le scadenze relative alla nuova IMU per l'anno 2021, come segue:
 - acconto entro il 16 giugno 2021;
 - saldo entro il 16 dicembre 2021;
3. Di approvare il prospetto inerente le aliquote stabilite dal Comune di Ceriano Laghetto per l'IMU 2021 come novellato in premessa e di seguito riassunto:

CATEGORIE	ALIQUOTE	LEGGE
Abitazione principale escluse cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	ESENTI	Comma 748
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,5% (con detrazione di 200,00 euro)	Comma 748 e 749
Immobili cat D	1,06%	Comma 753
Aree fabbricabili	1,06%	Comma 754
Terreni posseduti da coltivatori diretti	esenti	
Terreni agricoli posseduti da non coltivatori diretti	1,06%	Comma 752
Fabbricati rurali strumentali	0,1%	(art. 9 co. 3-bis del DL 557/93) – Comma 750
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,2%	Comma 751
Immobili locati a canone concordato	1,06%	Comma 750
Altri Immobili	1,06%	Comma 754

4. Di approvare inoltre le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) che ha previsto:
 - al commi 48 e 49 dell'art.1 una riduzione Imu per i titolari di pensioni maturate all'estero. Specificatamente dal 1 gennaio 2021, l'Imu dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell'Imu dovuta;
 - Viene prorogata l'esenzione Imu per i Comuni di Lombardia e Veneto individuati dall'art.1 c.1 del D.L. 74/2020 e dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012 e per i Comuni dell'Emilia Romagna di cui all'art.8 c.3 D.L. 74/2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
 - al comma 599 viene prevista l'esenzione Imu in riferimento alla prima rata per gli immobili posseduti a titolo di proprietà e nei quali si svolgono attività connesse al turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. L'esenzione riguarda:
 - i. stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali, rientranti nella categoria catastale D;
 - ii. alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, rientranti nella



categoria catastale D/2 e purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;

iii. immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

iv. discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;

5. Di dare mandato al Responsabile dei servizi finanziari comunali ad inserire il prospetto delle aliquote in oggetto approvate per l'anno 2021 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, oltre alla pubblicazione sul portale comunale della Trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Comunali: Stefan Alessandro Antonio, Sullis Francesca, Occa Massimiliano Armando e Mella Davide Mario del gruppo di minoranza "Orizzonte comune"), n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs n. 267/2000.





COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza
Piazza Lombardia 20816 – Ceriano Laghetto
www.ceriano-laghetto.org

Codice Fiscale 01617320153 Partita IVA 00719540965

Allegato a deliberazione C.C.
n. 13 del 31.03.2021

Proposta di deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, TERMINI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE

Ceriano Laghetto, 25/03/2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Cristiano Banfi

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE

Ceriano Laghetto, 25/03/2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Cristiano Banfi

**Dike GoSign - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata In data 2021-03-25 11:57:20 (UTC)****File verificato: C:\Users\COMCRBA\Desktop\CC 31marzo2021\IMU 2021\parere NUOVA IMU 2021.pdf.p7m****Esito verifica: Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: BANFI CRISTIANO
Firma verificata: OK (Validated at: 25/03/2021 11:57:14)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 25/03/2021 11:30:00

Dati del certificato del firmatario BANFI CRISTIANO:

Nome, Cognome: BANFI CRISTIANO
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 20177113071074
Data di scadenza: 22/04/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 2: BANFI CRISTIANO
Firma verificata: OK (Validated at: 25/03/2021 11:57:14)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 25/03/2021 11:30:00

Dati del certificato del firmatario BANFI CRISTIANO:

Nome, Cognome: BANFI CRISTIANO
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 20177113071074
Data di scadenza: 22/04/2023 00:00:00



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Documentazione del certificato (CPS):	11, 07945211006, http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuall.php
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2021 | P.IVA 07945211006

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Roberto Leone Crippa



Il Segretario Comunale
Dott. Enzo Marino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 15/04/2021.

Ceriano Laghetto, 15/04/2021



Il Segretario Comunale
Dott. Enzo Marino



ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione C.C. n. 13 del 31/03/2021 è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il giorno 31/03/2021.
- La presente deliberazione C.C. n. 13 del 31/03/2021 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____.

Ceriano Laghetto, 15/04/2021



Il Segretario Comunale
Dott. Enzo Marino

